

N. R.G. 1030/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

**SEZIONE LAVORO CIVILE**

VERBALE DEL [REDACTED] 22

Oggi 20.07.23 h. 12.10 sono compari l'Avv. Maracino per la ricorrente, l'Avv. [REDACTED] a Ulss 6, in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] per l'Ordine Professionale Infermieri.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa.

L'Avv. Maracino preliminarmente chiede rinvio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e quinto comma, d.l. 34/21; conclude comunque come in ricorso, insistendo anche nelle istanze istruttorie. Chiede di poter produrre certificato medico attinente alla situazione anticorpale della ricorrente nonché la pubblicazione scientifica contenuta nella rivista Plos One del 23.05.23, in cui viene affermata l'identica quantità di linfociti nei soggetti guariti vaccinati e in quelli vaccinati dopo un periodo di due anni.

I difensori degli enti convenuti si riportano alle proprie conclusioni, opponendosi alle richieste avversarie come sopra verbalizzate.

Il Giudice rigetta le odierne istanze di produzione documentale perché tardive, decide la causa come da sentenza allegata, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

*1REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

-----

*IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA*

*SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO*

*IL GIUDICE*

*DOTT. [REDACTED]*

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*Nella causa civile iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022,  
promossa*

*da:*



Nepitali Claudia (Avv. F. Maracino, C. Pernechele)

contro

Azienda U.l.s.s. 6 Euganea  
Ordine delle professioni sanitarie

In punto a:

**SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE e DAL LAVORO  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente, dipendente dell'Azienda Ulss 6 Euganea, in qualità di infermiera, riceveva, in data 19.10.21, comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dell'Azienda Ulss 6 Euganea; faceva seguito, in data 21.10.21, la comunicazione della sospensione dal lavoro senza diritto alla retribuzione.

Avendo la ricorrente contratto l'infezione da Sars-Covid-2, l'Ordine delle professioni infermieristiche di Padova, disponeva la revoca della sospensione dal 10.1.22.

L'Azienda Ulss 6 Euganea comunicava la revoca della sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa e la riammissione in servizio dal 8.1.22.

Sempre l'Azienda sanitaria, in data 6.4.22, comunicava l'immediata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, risultando nuovamente inadempiente all'obbligo vaccinale.

La ricorrente si duole in primo luogo del fatto che l'Azienda sanitaria abbia comunicato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in data 6 aprile 2022, quando a quella data non era in essere alcuna sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, perché quella precedentemente adottata era stata revocata dall'Ordine in data 10.1.22.

Tale eccezione è fondata. L'unico atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale provenne dall'Azienda sanitaria, secondo la normativa in vigore all'epoca (13.10.21). Tale atto non poteva produrre effetto per il tempo successivo alla contrazione del virus, perché la nuova situazione richiedeva un nuovo accertamento di una nuova situazione di inadempimento dell'obbligo, i cui termini andavano modulati sulla data di positività. Del resto, sia l'Ordine che l'Azienda ebbero a revocare i rispettivi atti di sospensione, che quindi non potevano più produrre effetto. L'Ordine, divenuto frattanto competente per accertare l'inadempimento all'obbligo vaccinale, non ha adottato alcun ulteriore atto, né poteva valere ancora quello originario dell'Azienda, perché la competenza all'accertamento era traslata all'Ordine.

A ciò deve aggiungersi che con la comunicazione data 5.1.22, con cui la ricorrente era riammessa in servizio, le era anche assegnato il termine di sei mesi per il completamento dell'obbligo vaccinale.



*Tale comunicazione proveniva dal datore di lavoro ed era idonea a determinare in capo al lavoratore l'affidamento in ordine alla concessione del più ampio termine di mesi sei per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.*

*La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è invece intervenuta quando ancora non erano trascorsi sei mesi a decorrere dalla positività (5.1.22).*

*L'Azienda giustifica tale condotta sulla base di una diversa interpretazione delle circolari succedutesi nel tempo in materia.*

*Tuttavia, se vi era incertezza sul termine entro il quale i soggetti che avevano contratto il virus dovevano completare l'obbligo vaccinale una volta guariti, se tale incertezza valeva per l'Azienda sanitaria e portò anche a pronunce giurisprudenziali difformi, a maggior ragione essa doveva valere per la dipendente e quindi la sua sospensione, senza previa comunicazione del diverso orientamento e assegnazione di un congruo termine per vaccinarsi, deve reputarsi, sul piano del rapporto di lavoro, contraria a buona fede.*

*Per tali ragioni il ricorso va accolto, con condanna dell'Azienda convenuta al pagamento delle retribuzioni per il periodo dalla sospensione sino alla ricostituzione del rapporto.*

*Non sussistono ulteriori danni risarcibili.*

*Sono dovute le spese da parte dell'Azienda sanitaria.*

*Si compensano quelle tra la ricorrente e l'ordine professionale.*

*P.Q.M.*

*Il Giudice, definitivamente decidendo,*

*dichiara tenuta e condanna l'Azienda Ulss 6 Euganea a corrispondere [redacted] le retribuzioni dovute dalla data della sospensione (6.4.22) sino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;*

*condanna l'Azienda Ulss 6 Euganea a rifondere [redacted] le spese di causa, che liquida in € 1200,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;*

*compensa le spese tra la ricorrente e l'Ordine professionale Infermieri di Padova.*

*In Padova, li 20.07.23.*

*Il Giudice*

[redacted signature]

